



**BANDO-TIPO PER L’AFFIDAMENTO  
DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITORE**

**- RISPOSTA A CONSULTAZIONE ANAC -**

In riferimento alla consultazione in oggetto, ASSOSISTEMA valuta in modo positivo il lavoro svolto relativamente all’elaborazione del bando-tipo, quale base di partenza chiara e definita per le stazioni appaltanti, con riguardo alle prescrizioni obbligatorie per legge.

Il bando tipo fornisce, altresì, un ventaglio di prescrizioni facoltative e di soluzioni alternative corrispondenti ad opzioni legittimamente previste dalla normativa.

La presente consultazione consente di cogliere le osservazioni provenienti dal mercato, espresse dalle Associazioni di rappresentanza interessate.

Come noto all’Autorità, uno schema analogo era già stato messo a punto anche dalla scrivente Associazione nell’ambito della definizione di strumenti volti ad elevare il livello di confronto tra le imprese, a vantaggio della qualità.

**Suddivisione in lotti funzionali:** con riferimento all’eventualità che nel caso in cui vi siano “concorrenti che risultano vincitori di un numero di lotti il cui valore è superiore alla loro capacità economica, **la stazione appaltante dovrà riassegnare i lotti “in eccesso” al concorrente che segue in graduatoria e, quindi, a condizioni meno vantaggiose**”, ad avviso della scrivente, tale previsione rischia di alterare le condizioni di mercato. Pertanto, **non dovrebbe essere consentita la partecipazione ad un’azienda non in possesso di capacità economica adeguata ai lotti per i quali concorre.**

**Certificazioni:** sarebbe auspicabile inserire come **obbligatorie le specifiche certificazioni necessarie, congrue, proporzionate e pertinenti all’oggetto dei contratti di appalto** in ragione degli standard di qualificazione e di sicurezza da garantire alle prestazioni/forniture. Nel caso rappresentato dalla scrivente Associazione, per i contratti relativi all’affidamento di servizi sanitari integrati che vanno dalla sanificazione dei tessili all’allestimento del campo operatorio in tessuto tecnico riutilizzabile, dalla fabbricazione dei kit di dispositivi medici sterili al noleggio e alla sterilizzazione dello strumentario chirurgico, fino alla fornitura e alla manutenzione di DPI, sarebbero da prevedere, a seconda dell’oggetto del contratto, almeno (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti certificazioni: UNI EN 14065 (sistema di controllo della biocontaminazione dei tessili), UNI EN ISO 13485 (sistema di gestione della qualità applicata ai dispositivi medici), UNI EN ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), UNI EN ISO 13795 (requisiti di sicurezza per camici, teli chirurgici e sottovestizione relativi alla barriera microbica, alla pulizia, al rilascio di particelle e alla robustezza), UNI EN 556 (sterilizzazione dei dispositivi medici), UNI EN 14126 (Indumenti di protezione – requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi).

**Condizioni di partecipazione:** con riguardo alle cause di esclusione, andrebbe eliminato il riferimento alla **lettera m-bis), comma 1, dell'art. 38 del Codice** in quanto la stessa è pertinente alla **SOA** riguardante esclusivamente gli appalti pubblici di lavori.

**Procedura e criterio di aggiudicazione:** ottimo che il criterio di aggiudicazione individuato nel bando tipo sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti, tale criterio deve essere adottato proprio quando, come nel nostro settore, le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, determinazione n. 5 del 2008).

Riguardo al **metodo per la determinazione del punteggio da attribuire al prezzo, sarebbe da preferire la formula proporzionale prevista dal DPCM 13 marzo 1999 n. 117, prendendo in considerazione una ponderazione dei fattori equivalente a 60 punti nel caso degli elementi qualitativi, metodologi e tecnici e a 40 punti nel caso dell'elemento prezzo.**

Quanto sopra detto in luogo delle formule individuate dall'Allegato P, peraltro considerate non obbligatorie dalla stessa Autorità. Ovvero riconprendere, tra le altre proposte, anche la storica formula proporzionale (DPCM n. 117/1999) la cui mancata previsione significherebbe escluderla rendendo incomprensibile tale esclusione.

La circostanza che, nell'ambito di una gara condotta con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il requisito del prezzo possa essere prevalente, ai fini dell'aggiudicazione medesima, rispetto agli altri requisiti di qualità, potrebbe: da un lato, snaturare il senso della scelta di tale criterio di aggiudicazione, che è quello di condurre una valutazione delle offerte che tenga complessivamente conto di aspetti quantitativi e qualitativi; e potrebbe dall'altro lato, esporre seriamente la Stazione Appaltante al rischio di pervenire ad una decisione irrazionale e, comunque, non opportuna rispetto all'oggetto dell'appalto, perché premiante l'offerta che appare la migliore soprattutto sotto il profilo del prezzo. Tutto ciò premesso, l'applicazione automatica, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle formule di cui all'Allegato P produrrebbe proprio la predetta stortura.

In altri termini, si è constatato che nelle procedure di gara rispetto alle quali la Stazione Appaltante è tenuta a valutare tanto aspetti qualitativi (es. qualità tecnica, caratteristiche estetiche, funzionali, etc.), quanto aspetti quantitativi (es. prezzo), la formula dell'Allegato P fa sì che gli aspetti economici pesino in misura relativamente elevata, cosicché un concorrente può ottenere un punteggio di molto elevato rispetto a quello conseguito da un altro partecipante alla gara, ancorché gli scarti fra le offerte (in termini di euro) siano esigui.

Sarebbe importante prevedere che la stazione appaltante effettui, in sede di impostazione e progettazione della gara, delle simulazioni prima di procedere alla definitiva individuazione di criteri e punteggi. Le stazioni appaltanti, piuttosto che applicare automaticamente aride formule matematiche, potrebbero utilizzare tali strumenti come supporto per la formazione della graduatoria e per la scelta del vincitore, e non come unico strumento per la definizione della gara.

**Cauzione e garanzie:** appare anacronistico rispetto alle vigenti previsioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che la cauzione provvisoria sia costituita in contanti. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire meglio come, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa debba essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

**Presa visione della documentazione di gara:** manca l'indicazione del sito web, quale strumento già utilizzato a tal fine.

**Presentazione dei campioni:** nell'ipotesi (facoltativa) in cui l'**incompleto deposito** dei campioni, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comporti "l'esclusione dalla gara", ad avviso della scrivente, sarebbe opportuno prevedere una percentuale di errore del 20%.

**Contenuto della busta B offerta tecnico-organizzativa:** tra le indicazioni facoltative per la stazione appaltante, prevedere che la relazione tecnica sia sviluppata in un certo numero di pagine, su formato A4, carattere tipo/dimensione.

**Sistema dei controlli nell'esecuzione degli appalti:** Si ritiene essenziale, nell'ambito del bando tipo, la previsione di un sistema di controlli nell'esecuzione delle prestazioni/forniture in itinere al fine di verificare l'esatta, puntuale e continua rispondenza ai requisiti previsti dal contratto, in base ai quali il concorrente si è aggiudicato la gara.

Le verifiche ex ante nell'esecuzione dei servizi e delle forniture, che possono consentire, senza alterare la concorrenza e la condicio dei concorrenti, il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrebbero riguardare il rispetto delle normative cogenti, dei principi fondamentali e l'effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Le modifiche intervenute tra il momento di redazione dei documenti di gara e la sottoscrizione del contratto che richiedono ripensamenti sulle caratteristiche del servizio o della fornitura, possono essere tenute in considerazione senza alterare la concorrenza e la par condicio dei concorrenti rispetto alla fase di predisposizione delle offerte, accertando e garantendo a tutti i concorrenti l'effettiva possibilità di stipulare il medesimo contratto.

Il bando tipo dovrebbe prevedere l'insorgere di penali anche nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativamente alle quali, per un livello di dettaglio tale che ne garantisca l'applicazione, l'escussione certa ed in assenza di contenzioso.